



**COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**
IV Reparto
Sostegno Logistico delle Forze



ACCORDO ISTITUZIONALE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

tra

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI
AMMODERNAMENTO DEL PARCO INFRASTRUTTURALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI", DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 475, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.**

PROGETTO "C.A.S.A." DEL CARABINIERE

ACCORDO ISTITUZIONALE TRA

Il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, con sede in Roma, viale Romania 45, 00197, rappresentato dal Capo del IV Reparto, Gen. B. Canio Giuseppe La Gala;

e

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - *Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali* - con sede in Roma, via Nomentana, 2 - 00161, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.sa Barbara Casagrande;

di seguito elencati congiuntamente come “*Parti*” o singolarmente come “*Comando Generale*”, “*MIT*” e “*Direzione Generale*”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 15 che disciplina gli “*Accordi fra le pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, per come da ultimo modificato dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che, nel definire l’organizzazione e le funzioni dei Dicasteri, attribuisce in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti spettanti allo Stato in materia di lavori pubblici;

VISTO l’articolo 5 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, deputato in particolare, allo svolgimento di funzioni e compiti di spettanza statale, nelle aree funzionali della programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente “*Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, discendente dal decreto

legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante “*modifiche ed integrazioni al suddetto dPCM 23 dicembre 2020, n. 190*”;

VISTO l'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 12, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in tema di “*attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

VISTO l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

TENUTO CONTO che l'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Ministero della Difesa, è destinataria di risorse pubbliche sul fondo istituito nello stato di previsione del citato Dicastero, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*legge di Bilancio 2022*), come modificato dall'articolo 3,

comma 5, lett. a) del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, il quale prevede, in particolare, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, al fine di assicurare la funzionalità dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto interministeriale n. 339, del 18 ottobre 2022, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (*ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*), di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, ai sensi della lettera e), del citato articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, a mezzo del quale è stato approvato l'elenco degli interventi di cui all'“*allegato 1*” del citato decreto, il quale costituisce parte integrante del presente accordo, ancorché non fisicamente allegato, predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto necessari per soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo dell'Arma, nell'intero territorio nazionale, nell'ambito dei settori specificatamente individuati e denominati “Annesso” da 1 a 8, secondo la previsione contenuta all'articolo 1, del menzionato decreto interministeriale;

TENUTO CONTO che i menzionati “*Annessi*” contengono le informazioni relative ai singoli interventi, anche di opere già avviate, ma non ancora completate per l'incapienza dei fondi stanziati, comprensive, per ognuno di essi, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento, i parametri progettuali di riferimento e l'indicazione della Stazione appaltante, ove già individuata;

CONSIDERATO che il Comando Generale, in qualità di amministrazione destinataria delle risorse sul fondo di cui al citato articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, approva, ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare, desumendoli dall'elenco di cui al suddetto “*Allegato 1*”, del decreto interministeriale n. 339, in data 18 ottobre 2022, nei limiti delle risorse stanziato sul predetto fondo;

CONSIDERATO il disposto di cui al menzionato articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, il quale in particolare prevede:

- a) alla lettera a), che le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi approvati con il citato decreto interministeriale, in data 18 ottobre 2022, sono considerate opere destinate “*alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I, del titolo VII, del libro secondo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*”;
- b) alla lettera b), che si applicano le procedure in materia di contratti pubblici, di cui ai titoli III e IV, della parte II, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- c) alla lettera c), che la funzione di stazione appaltante è svolta (...), dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche (...), sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) alla lettera d), che l'approvazione dei progetti delle opere ivi previste equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;
- e) alla lettera f), che gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui quelli già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato;

VISTA la disposizione del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, n. M_D GSGDNA REG 2021, datata 13 gennaio 2021, la quale consente, nel caso di accordi sottoscritti con altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, della legge n. 241 del 1990, il ricorso alla “*spesa delegata*”;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 37 e 38, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 1, comma 475, lettera c), della legge n. 234 del 2021, che consente al Comando Generale di individuare la stazione appaltante, potendo prediligere anche le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TENUTO CONTO che il Comando Generale, in qualità di amministrazione destinataria delle risorse sul menzionato fondo, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, intende avvalersi della qualificata collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e, per esso, dei Provveditorati Interregionali alle opere pubbliche (*di seguito “Provveditorati Interregionali alle OO.PP.”*) territorialmente competenti, affinché gli stessi - assumendo il ruolo di Stazione Appaltante, per gli interventi individuati dal Comando Generale con il programma triennale dei lavori - curino tutti gli adempimenti di pertinenza, inerenti alle iniziative infrastrutturali ad essi demandate, in base alla pianificazione degli interventi condivisa tra le Parti, secondo le modalità più avanti descritte e ai quadri esigenziali forniti, di volta in volta, dallo stesso Comando Generale;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del già citato decreto interministeriale, le Parti con il presente Accordo intendono definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione delle attività e degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, ognuna per la parte di propria competenza, si impegna ad adempiere, determinando così i criteri generali di disciplina, comprensivi della regolamentazione dei relativi adempimenti contabili delle parti, e quindi, anche delle differenti modalità di pagamento, necessari alla realizzazione delle successive fasi gestionali,

organizzative ed esecutive, in base alle disposizioni normative sopra richiamate, oltre che attraverso la stipula, per ciascun intervento, di una discendente e collegata “*Convenzione Attuativa*” del presente accordo, nonché del pertinente programma di lavoro, secondo gli “*Allegati modelli standard*”, a cura delle componenti di volta in volta individuate, anche decentrate, in relazione alle risorse finanziarie disponibili nel caso concreto;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

TENUTO CONTO che i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono strutture statali territoriali eminentemente tecniche, dotate di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture e, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di Stazione Appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati in applicazione dei generali principi di collaborazione e sussidiarietà, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo una gestione omogenea dei contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e dell'Unione Europea;

**TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente “*Accordo Istituzionale*”, ivi compresi gli “*Allegati modelli standard*” di “*Convenzioni Attuative*” del menzionato Accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma degli interventi di “*ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri*”, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Accordo costituisce il quadro generale utile a regolamentare le attività che le Parti si impegnano ad attivare, previa sottoscrizione di Convenzioni Attuative che disciplineranno nel dettaglio i singoli interventi. Detti interventi, funzionali a soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo nell'intero territorio nazionale dell'Arma, sono necessari ad assicurare le preminenti ragioni connesse al presidio, alla sicurezza del territorio e alla tutela dell'ordine pubblico.
2. L'accordo, alle condizioni in esso contenute e con riguardo al suo oggetto, è finalizzato a regolare i rapporti di collaborazione tra le “*Parti*” individuate, ossia tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (*di seguito “Comando Generale”*), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*di seguito “MIT”*) - Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (*di seguito “Direzione Generale”*), per mezzo dei competenti Provveditorati

Interregionali alle Opere Pubbliche (di seguito "Provveditorati Interregionali alle OO.PP.", con funzioni di "Stazione Appaltante").

3. A tale scopo, il Comando Generale si avvale, per il tramite del MIT e della Direzione generale, della collaborazione qualificata dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP. territorialmente competenti, in qualità di Stazione Appaltante, per l'intera gestione dell'iniziativa infrastrutturale, con riguardo alle fasi della progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo, nonché di ogni altro adempimento ad essi correlato ed indispensabile per il compimento e l'esecuzione completa degli interventi.

Art.3

Individuazione del portafoglio immobiliare

1. Il portafoglio immobiliare - che costituisce oggetto d'intervento in base al presente Accordo e per il quale i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. territorialmente competenti eserciteranno le funzioni di Stazione Appaltante - è definito nel contesto della pianificazione (triennale e con aggiornamento annuale) degli interventi - desumendoli dall'elenco di cui all'"Allegato 1" del decreto interministeriale n. 339, in data 18 ottobre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto - da eseguirsi nell'ambito dei lavori, di cui al Tavolo Tecnico da costituirsi ai sensi del successivo art. 5 e con le modalità, e alle condizioni, ivi descritte.
2. Il portafoglio immobiliare potrà subire modifiche e/o integrazioni, sempre nell'ambito degli interventi di cui all'"Allegato 1" del predetto decreto, sia per il miglior perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, sia per una migliore razionalizzazione e valorizzazione del comparto pubblico statale.

Art.4

Attuazione dell'Accordo Istituzionale mediante Convenzioni Attuative

1. All'attuazione del presente Accordo, ciascun competente Comando dell'Arma, previa autorizzazione dell'Ufficio Infrastrutture del Comando Generale, che individua anche le modalità di pagamento, procede mediante stipula di apposita Convenzione Attuativa con il competente "Provveditorato Interregionale alle O.O. P.P.", che svolgerà le funzioni di "Stazione Appaltante", con riferimento a uno o più interventi, sulla base di una puntuale individuazione delle esigenze logistiche, funzionali, manutentive o riallocative, secondo lo schema generale tipo, di cui agli "Allegati modelli standard", opportunamente adattati alla singola iniziativa infrastrutturale.
2. Nella Convenzione vengono indicati, tra l'altro:
 - a. attraverso la redazione del cronoprogramma delle attività, i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria programmati e le modalità operative degli stessi;
 - b. le concrete modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, comprese le differenti modalità di pagamento alle ditte appaltatrici dei lavori, servizi e forniture.

Art. 5

Tavolo Tecnico

1. Per l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo ed il costante monitoraggio sull'andamento complessivo dei rapporti instaurati, ai fini di una corretta gestione ed esecuzione delle singole Convenzioni Attuative, è costituito un Tavolo Tecnico, i cui componenti saranno resi noti mediante scambio di apposite comunicazioni fra le Parti.
2. Possono partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico, ove necessario, anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle ulteriori Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi e/o definitivi ai sensi delle norme vigenti. Il Tavolo Tecnico ha il compito di:
 - a. collaborare per tutte le attività che risultino necessarie o utili alla migliore attuazione del presente Accordo;
 - b. proporre alla Stazione Appaltante iniziative in ordine alle soluzioni tecniche ed i percorsi amministrativi ritenuti maggiormente adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi;
 - c. ricercare soluzioni di sistema ed innovative alle problematiche più complesse;
 - d. acquisire e completare, ove necessario, le informazioni relative agli specifici fabbisogni ed ogni ulteriore elemento tecnico relativo agli immobili, esistenti o costruendi e, infine, approvare tempestivamente il quadro esigenziale di dettaglio;
 - e. dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti inerenti la fase esecutiva delle specifiche convenzioni;
 - f. vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione delle singole convenzioni e valutare in ordine agli eventuali scostamenti dai cronoprogrammi;
 - g. proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo e alle singole convenzioni a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti, ai fini della relativa formalizzazione.
3. I componenti del Tavolo Tecnico, nel numero di 3 membri per ciascuna Parte, saranno nominati, da ciascuna delle Parti, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Inoltre, entro 20 (venti) giorni sarà convocata la prima riunione del Tavolo Tecnico a cura del Comando Generale.

Art. 6

Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo è vincolante tra le Parti e assume efficacia all'esito del positivo visto da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per l'Arma dei Carabinieri, della registrazione da parte della Corte dei Conti. Esso:
 - a. ha una durata coincidente con la completa realizzazione del programma degli interventi di *“ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei Carabinieri”*, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - b. può essere modificato e/o revocato dalle Parti, previa concorde volontà espressa in forma scritta per il caso di modifica, e con il solo obbligo di motivato preavviso di almeno 4 mesi, nel

caso di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile all'atto della stipula, oltre che nel caso di mutamenti normativi, tali da rendere impossibile l'esecuzione delle attività convenute. In tale caso, il Comando Generale terrà indenne la controparte dalle eventuali spese e dai costi sostenuti in costanza di efficacia del presente Accordo.

2. L'Accordo Istituzionale è sottoscritto in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

Clausola di riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti ovvero acquisite nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, identificate come confidenziali, saranno ritenute strettamente riservate ed utilizzate unicamente per gli scopi dell'Accordo stesso.
2. Le Parti concordano la pubblicazione del presente Accordo sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 8

Impegni dell'Arma dei Carabinieri

1. Il Comando Generale si impegna a:
 - a. garantire l'esistenza dell'integrale copertura finanziaria, per la progettazione e realizzazione dei singoli interventi, nell'ambito delle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - b. rendere disponibili le risorse economiche per l'esecuzione delle opere, nei limiti degli importi indicati nel programma triennale dei lavori, richiamato in premessa, eventualmente valutando, laddove tecnicamente possibile, l'eventuale rimodulazione del quadro esigenziale, preservando comunque la funzionalità all'espletamento dei compiti istituzionali;
 - c. fornire, a richiesta della Stazione Appaltante, tutti i dati e le informazioni essenziali ad una completa e dettagliata definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali dell'intervento, in particolare formulando il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, atte a sviluppare il progetto di fattibilità tecnica economica (*quadri esigenziali, specifiche tecniche, indicazioni su eventuali speciali dotazioni impiantistiche, requisiti logistici, ecc.*);
 - d. esprimere un parere, in merito alla rispondenza con il quadro esigenziale dei layout di progetto, inviati nel corso della elaborazione dei vari livelli progettuali dalla Stazione Appaltante;
 - e. partecipare all'approvazione del quadro economico di progetto e alle eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;
 - f. fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e delle discendenti Convenzioni;
 - g. esprimere autorizzazione ed eventuale copertura di spesa per la composizione delle liti in via stragiudiziale;
 - h. adottare ogni misura idonea a consentire il superamento di eventuali criticità connesse con la

realizzazione degli interventi programmati, attraverso il supporto necessario alla componente decentrata del Comando Generale, anche mediante:

- l'emanazione tempestiva - a livello centrale o periferico - di specifiche disposizioni/direttive;
- l'indizione, laddove ritenuto proficuo, di apposite riunioni di coordinamento con la Direzione Generale e/o il Provveditorato territorialmente competente;

i. effettuare i pagamenti direttamente alle ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture, ove ciò sia previsto dalla Convenzione Attuativa, entro 30 gg dalla trasmissione della documentazione probatoria (*incluso il decreto di liquidazione*) da parte della Stazione Appaltante, coerentemente con il cronoprogramma.

2. I Comandi periferici dell'Arma dei Carabinieri si impegnano a:

- a. rappresentare alla Stazione Appaltante le esigenze funzionali e ogni altra specifica tecnica che dovesse rendersi necessaria per il perseguimento degli obiettivi prefissati, sia nella fase della progettazione, che nelle successive fasi di esecuzione dei lavori;
- b. rendere disponibili alla Stazione Appaltante gli immobili o porzioni di essi per l'esecuzione delle opere, fino al termine dei lavori;
- c. eseguire una periodica ricognizione sullo sviluppo della progettualità, allo scopo di fronteggiare e dirimere eventuali criticità che dovessero verificarsi;
- d. prendere in consegna dalla Stazione Appaltante a fine lavori e a collaudo avvenuto, gli immobili o porzioni di essi.

Art. 9

Impegni della Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

1. La Direzione Generale si impegna a:

- a. adottare ogni possibile attività di coordinamento con i Provveditorati territorialmente competenti, i quali acquisiscono la qualità di Stazione Appaltante per l'esecuzione degli interventi richiesti;
- b. consentire, mediante l'adozione delle opportune misure, il superamento di eventuali criticità ostative alla realizzazione dei piani, attraverso il supporto necessario ai Provveditorati, anche mediante:
 - l'emanazione tempestiva - a livello centrale o decentrato - di specifiche disposizioni/direttive;
 - l'indizione, laddove ritenuto proficuo, di apposite riunioni con il Comando Generale;
 - la convocazione del "Tavolo Tecnico", ogni qual volta si rendesse necessario ai fini del coordinamento sui relativi programmi di lavoro.

2. Il MIT, tramite la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali si impegna a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi monitorati, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

Art. 10

Impegni della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante, conseguentemente, provvede, anche mediante l'affidamento ad operatori economici esterni, a fornire tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione dell'opera, tra cui rilievi, indagini, accertamenti, analisi, sondaggi e studi specialistici di supporto alla progettazione che ritenesse necessari; in particolare cura l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica dei progetti, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori; provvede inoltre all'affidamento dei relativi lavori ed al collaudo dell'opera.
2. In dettaglio, la Stazione Appaltante si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a. nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
 - b. acquisire il Codice Identificativo di Gara, indicato con l'acronimo "CIG", previsto dall'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché il Codice Unico di Progetto, indicato con l'acronimo "CUP", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del regolamento e dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
 - c. fornire, in seguito alla nomina del RUP, un quadro economico previsionale, nonché un cronoprogramma di massima, articolato nelle seguenti fasi:
 - sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica economica, nonché delle indagini fondali preliminari, accertamenti e rilievi;
 - sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva (*dalla pubblicazione del bando di gara alla validazione degli elaborati progettuali*);
 - predisposizione dei documenti di gara ed affidamento dei lavori (*dalla pubblicazione del bando di gara alla stipula del contratto d'appalto*);
 - esecuzione dei lavori (*dalla consegna dei lavori al collaudo*);
 - collaudi;
 - d. espletare ogni adempimento nei confronti dell'ANAC;
 - e. nominare le figure tecniche previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (*progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori, ecc.*), scegliendole tra il proprio personale, ovvero, in caso di assenza o indisponibilità di figure tecniche con le necessarie professionalità, affidando tali incarichi a soggetti esterni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - f. attivare i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione delle opere, anche mediante indizione e tenuta delle conferenze dei servizi referenti e deliberanti per l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e approvazioni comunque denominate, relativamente agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura che si rendessero indispensabili;
 - g. sottoporre all'esame dei competenti organi tecnici (*CTA, dirigenti, ecc.*) il progetto, le eventuali perizie di variante e/o suppletive che dovessero risultare necessari, nonché ogni altra questione di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza;
 - h. predisporre gli atti di gara finalizzati all'esecuzione delle opere;

- i. gestire le procedure di gara in tutte le fasi;
- j. procedere alla stipula del contratto d'appalto in forma pubblico-amministrativa e degli ulteriori contratti e/o affidamenti secondo le rispettive formalità, approvati con decreto provveditoriale. Il menzionato contratto sarà sottoposto, nel rispetto della tempistica procedimentale prevista dalla legge, alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto redatto e sottoscritto in suo nome;
- k. trasmettere tempestivamente gli atti negoziali corredati da tutti i documenti in essi richiamati, nonché da tutti quelli necessari, direttamente al Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*), per le valutazioni e le successive procedure di assunzione dell'impegno di spesa (*primaria o delegata*); di ciò il Comando Generale darà comunicazione al competente Provveditorato, al fine dell'avvio delle attività di competenza. Il Provveditorato poi farà pervenire la seguente documentazione, necessaria per l'assunzione dell'impegno contabile di spesa:
 - l'atto negoziale firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante e dalle parti contraenti, che può essere trasmesso via PEC oppure memorizzato su un CD;
 - il D.P. approvativo, firmato digitalmente dal Provveditore e/o dal dirigente delegato;
 - copia, in formato digitale, di tutta la documentazione indicata all'interno degli atti su richiamati, con relativa attestazione di conformità all'originale della stessa;
- l. inviare i decreti provveditoriali approvativi di atti emanati in relazione alle progettualità infrastrutturali in premessa, per il controllo e la registrazione, ove previsto, al competente Ufficio di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994;
- m. dare inizio ai lavori ovvero a qualsiasi altra attività da parte di soggetti privati connessa con le le progettualità infrastrutturali in questione. L'esecuzione anticipata dei lavori previsti dalla vigente normativa è sotto la responsabilità della stessa Stazione Appaltante, che dovrà verificare la sussistenza dei relativi presupposti;
- n. svolgere le funzioni di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
- o. procedere alla redazione delle modifiche, nonché delle varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nei casi previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità sancite nel presente accordo, trasmettendo la relativa documentazione al Comando Generale;
- p. approvare i disciplinari e gli eventuali atti aggiuntivi trasmettendoli al Comando Generale;
- q. eseguire il collaudo statico, ove necessario, e il collaudo tecnico-amministrativo con le modalità previste dalla normativa vigente, con oneri da inserire nel quadro economico del relativo intervento, fra le somme a disposizione, ove i relativi incarichi siano affidati ad operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria;
- r. consegnare l'immobile al Comando Generale (*all'esito del collaudo*);
- s. svolgere le attività necessarie per la definizione di eventuali controversie di qualunque natura, anche con soggetti terzi, che dovessero insorgere in relazione alle attività di cui al presente

Accordo Istituzionale ed alle discendenti Convenzioni Attuative, e che possano definirsi in via amministrativa e/o giudiziaria, avendo riguardo anche al contenuto dei successivi articoli, ad eccezione delle controversie insorgenti per ritardati e/o mancati pagamenti da parte dell'Arma dei Carabinieri, non imputabili alla Stazione appaltante;

- t. curare, altresì, la predisposizione di relazioni per l'Avvocatura dello Stato, per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con gli operatori economici coinvolti durante l'affidamento e l'esecuzione delle attività;
- u. adempiere agli obblighi di trasparenza imposti dall'articolo 29, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra cui, in particolare, pubblicare e aggiornare sul proprio profilo internet, nella Sezione Amministrazione Trasparente, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento;
- v. curare ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi del presente "Accordo Istituzionale";
- w. aggiornare tempestivamente il Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*), relativamente alla data:
 - del progetto esecutivo;
 - di indizione della gara d'appalto;
 - di aggiudicazione dei lavori;
 - di stipula del contratto;
 - di consegna dei lavori;
- x. comunicare all'impresa appaltatrice di consegnare al Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*), al termine dei lavori, tutta la documentazione tecnica dell'opera, ivi comprese le attestazioni e le certificazioni.

3. Gli oneri economici relativi al conferimento delle funzioni di stazione appaltante sono così stabiliti:

- a. sulla base dell'importo dei lavori risultante dalla progettazione posta a base di gara, si determinerà ogni spesa connessa con l'esecuzione della procedura di affidamento, nonché dell'intervento infrastrutturale stesso, inclusa la quota da accantonare, come da normativa vigente, relativa agli incentivi previsti dall'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da liquidarsi secondo il regolamento interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b. l'ammontare complessivo degli oneri di cui alla precedente lettera a. e delle spese connesse con l'espletamento di una o più delle attività e prestazioni, di cui all'articolo 113, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di tutte le restanti voci di spesa indicate tra le somme a disposizione del quadro economico, che di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere ricompreso nelle somme stanziare destinate alla realizzazione degli interventi di cui al programma:
 - spese di gara (*commissioni aggiudicatrici*);
 - spese strumentali per attività non tecniche connesse allo svolgimento della prestazione di cui alla presente convenzione, nella misura massima del 2%;
 - spese per verifiche tecniche, previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - spese di pubblicità;
 - spese per allacciamenti ai pubblici servizi;

- spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche, il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, in caso di affidamento esterno;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, in caso di affidamento all'esterno delle prestazioni professionali;
- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei livelli di progettazione dell'intervento, in caso di affidamento esterno.

Art. 11

Incentivi

1. Saranno riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 113, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il Regolamento vigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da corrispondersi a cura della Stazione Appaltante al personale coinvolto.
2. Il Comando Generale provvederà, quindi, a versare direttamente alla Stazione Appaltante le somme necessarie al pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche, svolte dal personale interessato, nonché la quota di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Gli oneri relativi agli incentivi per funzioni tecniche saranno ricompresi nell'importo complessivo del finanziamento, riferito al singolo lavoro, e saranno attestati da idonea documentazione contabile, giustificativa dei citati importi.

Art. 12

Economie di gara e modifiche contrattuali

1. Le economie di gara (*ribassi d'asta ed IVA corrispondente*) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante può disporre, nell'ambito della medesima procedura; pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione al Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*), nei limiti dello stanziamento assegnato per l'intervento.
2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive, laddove l'eventuale variante e/o opere suppletive trovino copertura finanziaria attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta, ove ciò sia consentito e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all'Arma dei Carabinieri (*Ufficio Infrastrutture*).
3. Le eventuali economie che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell'intervento dovranno rientrare nella disponibilità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 13

Documentazione Tecnico-Amministrativo-Contabile

1. Il Comando Generale assicura il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle spese, relative alla realizzazione delle opere e/o all'acquisizione dei servizi e forniture, nel limite

dell'importo che sarà definito per ciascuno intervento, nelle singole Convenzioni Attuative, di cui all'art. 4.

2. L'importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto.
3. I lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall'importo aggiudicato, in seguito all'espletamento della gara.
4. I pagamenti verranno effettuati dall'Arma dei Carabinieri (*Comando Generale in caso di procedura accentrata/Funzionario Delegato dell'Arma dei Carabinieri individuato in relazione allo specifico intervento, da realizzare in caso di procedura delegata*), direttamente alle ditte appaltatrici dei lavori e delle forniture, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per stati di avanzamento dei lavori, dietro espressa richiesta di erogazione delle somme, inoltrata al Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*), da parte del Provveditorato.
5. La stazione appaltante svolge tutte le funzioni, attività e servizi, nonché gli adempimenti amministrativo – contabili, per conto dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1705 del codice civile.
6. La Stazione Appaltante assume l'onere di fornire tempestivamente all'Arma dei Carabinieri (*all'Ufficio Infrastrutture per l'accentrata; in caso di procedura delegata, anche al Funzionario Delegato dell'Arma dei Carabinieri individuato in relazione allo specifico intervento da realizzare*), tutti gli atti e gli elementi di propria competenza, necessari all'espletamento degli adempimenti contabili previsti per legge e propedeutici all'assunzione dell'impegno di spesa. Per quanto attiene alla fase del pagamento nei confronti delle ditte appaltatrici, analoga documentazione (*comprensiva del decreto di liquidazione*) dovrà essere trasmessa all'Arma dei Carabinieri (*per la procedura accentrata Ufficio Infrastrutture; in caso di procedura delegata, al Funzionario Delegato dell'Arma*).
7. In tal senso, la Stazione Appaltante trasmetterà gli stati di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, compilati dal Direttore dei lavori e controfirmati dal RUP, unitamente alla relativa documentazione amministrativo-contabile, per consentire il relativo pagamento, secondo le norme e le procedure in materia di Contabilità Generale dello Stato. Al riguardo, detta documentazione (*ad esclusione della fattura, già in formato elettronico*) dovrà essere inoltrata, in formato digitale, con attestazione di conformità all'originale della stessa (*secondo le procedure indicate al comma precedente*).
8. Le singole Convenzioni Attuative disciplineranno i relativi adempimenti contabili, tra cui i pagamenti che saranno effettuati dall'Arma dei Carabinieri (*Comando Generale in caso di procedura accentrata/Funzionario Delegato in caso di procedura delegata*) direttamente alle ditte appaltatrici dei lavori e delle forniture. Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico (*secondo le vigenti disposizioni normative*) nei confronti dell'Arma dei Carabinieri (*per la procedura accentrata Ufficio Infrastrutture; in caso di procedura delegata, al Funzionario Delegato dell'Arma, comprensive del codice IPA che sarà indicato in convenzione*) che, dopo averle accettate e contabilizzate in quanto coerenti con la

documentazione a corredo, provvederà ad avviare la specifica procedura, prevista nel sistema di contabilità della Ragioneria Generale dello Stato (INIT-SICOGE).

Art. 14

Obblighi d'informazione della stazione appaltante

1. I Provveditorati dovranno informare, per i progetti in cui svolgono le funzioni di Stazione Appaltante, costantemente e tempestivamente, il Comando dell'Arma individuato nelle Convenzioni Attuative, avuto riguardo a tutte le fasi significative degli interventi e, ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo, invierà su supporto informatico tutta la documentazione tecnica delle opere, comprensiva delle autorizzazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità, l'abitabilità e l'accatastamento delle opere.
2. In presenza di decreti ingiuntivi, riserve iscritte nella contabilità dei lavori, proposte di atti transattivi, accordi bonari e/o atti di conciliazione in genere, avvio di contenziosi, accesso delle imprese esecutrici a procedure concorsuali e/o fallimentari, ovvero qualsiasi altra circostanza incidente sull'esecuzione contrattuale, anche connessa a richieste di maggiori compensi, ovvero danni e, comunque, quando si manifesti la eventualità - anche soltanto potenziale - di dover corrispondere ulteriori oneri oltre quelli preventivati e contrattualizzati, prima di assumere le pertinenti iniziative, la Stazione Appaltante ne parteciperà tempestivamente l'esistenza al Comando dell'Arma individuato nelle Convenzioni Attuative.
3. Le comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione verranno effettuate dalla Stazione Appaltante.

Art. 15

Modifiche in corso d'opera

1. Ogni eventuale modifica in corso d'opera richiesta dal Comando Generale, laddove particolarmente incidente sull'andamento complessivo dell'appalto, in termini di oneri e tempistica di esecuzione, dovrà essere caratterizzata dal requisito dell'assoluta straordinarietà ed eccezionalità.
2. Resta ferma l'assoluta necessità che le modifiche in corso d'opera siano preliminarmente condivise con la Stazione Appaltante, al fine di verificarne la fattibilità, nonché sottoposte alla preventiva e vincolante autorizzazione del Comando Generale, laddove comportino l'eventuale rimodulazione da un punto di vista finanziario del quadro esigenziale.

Art. 16

Obblighi d'informazione delle Amministrazioni

1. Ciascuna Parte si impegna a fornire tempestiva comunicazione all'altra, anche tramite le rispettive articolazioni territoriali, dei fatti, eventi e circostanze che possano incidere in maniera sostanziale sull'andamento delle opere, sia con riguardo alle tempistiche stabilite dal relativo cronoprogramma, sia con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per il completamento dell'intervento.

Art. 17

Controversie

1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione, nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui al precedente articolo 5 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti.
2. Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, entro i termini di cui sopra, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 18

Contenzioso

1. Fermi restando gli obblighi comunicativi di cui agli articoli 14 e 16, la Stazione Appaltante, avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura la gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione agli interventi affidati, acquisendo anche il contributo tecnico-giuridico-amministrativo fornito dall'Arma dei Carabinieri, ad eccezione delle controversie insorgenti per ritardati e/o mancati pagamenti di competenza dell'Arma dei Carabinieri, non imputabili alla Stazione appaltante.
2. In relazione agli eventuali contenziosi, legittimato passivo sarà, contestualmente alla Stazione Appaltante, il competente Comando dell'Arma dei Carabinieri, avuto riguardo alla specifica procedura di evidenza pubblica.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi restano a carico dell'Arma dei Carabinieri, qualora non riconducibili a cause imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante e in tale caso saranno a carico di quest'ultima.
4. Il Provveditorato informerà tempestivamente il Comando Generale, affinché possa interessare i fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
5. Nel caso di riserve apposte dal soggetto aggiudicatario, con richieste di maggiori compensi, di richieste risarcitorie e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori somme oltre quelle preventivate, il Provveditorato informerà tempestivamente i Comandi periferici dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale - Ufficio Infrastrutture, affinché questi possano assumere tempestivamente le proprie determinazioni al riguardo, e verificare la possibilità di integrazione finanziaria, ovvero rideterminazione dell'intervento.

Art. 19

Regolamento fiscale

1. Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso *ex* articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20

Trattamento dati personali

1. Qualora per eseguire il presente accordo si riveli necessario eseguire trattamenti di dati personali, le Parti eseguiranno le stesse attività in veste di autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le operazioni ai principi di protezione dei dati personali, fissati dall'articolo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

Roma,

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN FORMA DIGITALE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

il Capo del IV Reparto,

Gen. B. Canio Giuseppe La Gala

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative,

la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Il Direttore Generale

Dott.sa Barbara Casagrande